

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

ANALISI IMMAGINATIVA – SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA con sede a Cremona in via Dante, 209 - C.F. 01396000190, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Mirco Bruno Carotti, nato a Cremona il 13.08.1960 - C.F. CRT MCB 60M13 D150A

E

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI (ASL), d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Via Cattalochino, n. 9 – 07100 Sassari, C.F./P.IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale dott. Flavio Sensi, ivi domiciliato per la sua carica.

PREMESSO CHE

L'art. 3 della legge n.56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento ore annuali, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e Circolare MIUR, prot n.2563 del 29.05.2008 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ospitante ASL n.1 di Sassari assicura all'interno delle proprie Strutture l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti in base alla disponibilità delle Strutture, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art.3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d, della legge n.196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e un tutor psicoterapeuta, indicato dall'ASL n.1 di Sassari, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'ASL n.1 di Sassari (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio,
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR (*General Data Protection Regulation*) 2016/679.

Art. 5

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere alcun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

Art. 6

Analisi Immaginativa-Scuola Superiore di Specializzazione in Psicoterapia assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL n. 1 di Sassari alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 8

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs 196/2003 e smi, nonché gli eventuali regolamenti e altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL n. 1 di Sassari ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, sarà tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza o variazione della normativa riguardante il tirocinio pratico per gli allievi delle scuole di psicoterapia.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. 642/72, assolta totalmente dal soggetto promotore e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 12

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto Luogo _____ data _____

**Per Analisi Immaginativa
Scuola Superiore di Specializzazione in Psicoterapia
Il Rappresentante Legale**

**Per la ASL n. 1 di Sassari
Il Rappresentante Legale**

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)